

N. R.G. 2018/



TRIBUNALE ORDINARIO

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento ex art. 702 bis cpc iscritto al n. r.g. /2018 promosso da:
(C.F.), con il patrocinio
dell'avv. e dell'avv.
() VIA ,
, elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv.

contro

TIM SPA (C.F. 00488410010), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA 80121 NAPOLI
presso il difensore avv.

Il Giudice dott.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/10/2019 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ha
chiesto accertarsi l'inesistenza del rapporto di somministrazione del
servizio di telefonia fissa relativo all'utenza n. a seguito del
recesso da lui attuato il 18 maggio 2018, lamentando che, nonostante la
cit. disdetta, la TIM S.p.A. avrebbe indebitamente continuato ad emettere
fatture; ha chiesto altresì -previo accertamento della non debenza degli
importi addebitati- condannarsi la resistente al pagamento della somma di
€ in
a
ar

rilevato che la TIM S.p.A., nel costituirsi, ha eccepito l'improcedibilità della domanda ed ha contestato sia il preteso inadempimento contrattuale che l'indennizzabilità del dedotto disservizio;

preso atto che, come documentato agli atti, nell'odierno giudizio è stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1 L. 1997/n. 249, conclusosi con esito negativo, così come disposto dal giudice all'udienza del 10 aprile 2019;

ritenuto che l'istante abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda, risultando documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata dal ricorrente con racc. regolarmente ricevuta il 22 maggio 2018 dalla TIM S.p.A.;

considerato che, nonostante la prefata disdetta, la resistente ha comunque continuato almeno sino ad aprile 2019 ad emettere fatturazioni (vd. bollette in atti), pur a fronte della già avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal maggio 2018;

rite on
rich era
AG di
ind ed
ope ova
di ito
dal ion
è st
rite il
dis iale
am alla
dif iale
quantomeno come parametro di riferimento per accertare
accertata la sussistenza del lamentato disservizio; olta

rite ebba
ess , in
cor l 20
nov lalla
dor

ritenuto anche che le spese di lite debbano seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DMG 10/03/2014 n. 55, in relazione allo scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200;

P.Q.M.

--accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa relativo all'utenza n.

intestato ad . a partire dal 20 giugno 2018, per intervenuto recesso contrattuale dell'utente; dichiara non dovuti gli importi addebitati per il periodo successivo al 20 giugno 2018; condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di un indennizzo pari a complessivi € 755,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

--condanna altresì la TIM S.p.A. a rifondere alla ricorrente le spese di lite, da distrarsi disgiuntamente in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti , liquidandole in € 76,00 per esborsi ed € 1.230 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;

--la presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Si comunichi.

17 ottobre 2019

Il Giudice

Dott.ssa